



**REPUBBLICA ITALIANA**

*N.3875/04*

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*Reg.Dec.*

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato  
la seguente

*N. 11167 Reg.Ric.*

*ANNO 2003*

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. **11167 del 2003**, proposto dal **CONSIGLIO  
DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE TOSCANA**,  
in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.  
Vincenzo Farnararo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.  
Monica Scongiaforno in Roma, Via Montello n. 30;

contro

l'Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze, in persona del legale rappresentante pro-  
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iaria, elettivamente  
domiciliata presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma,  
Lungotevere Flaminio n. 46 (Palazzo IV Scala "B");

e nei confronti

di Tostati Stefania, Susanna Nuti, Marco Venturelli, Donatella Poggetti,  
Saverio Fontani, Giovanni Fanucchi, Silvia Verna, Silvia Priori, Patrizia  
Mairani, Gianna Bandini, Paolina Pistacchi, Gianfranco Pirani e Mirna  
Bertolla, non costituiti;

dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, non costituito;

del Sindacato A.U.P.I., Associazione Unitaria Psicologi Italiani, non  
costituito;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. II, n. 2181 del 6 giugno 2003.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 23 marzo 2004 il Cons. Giuseppe Minicone;

Uditi gli avv.ti Farnararo e Iaria ;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### **FATTO**

Con ricorso notificato il 14 dicembre 2002, i sigg.ri Stefania Tostati, Susanna Nuti, Marco Venturelli, Donatella Poggetti, Saverio Fontani, Giovanni Fanucchi, Silvia Verna, Silvia Priori, Patrizia Mairani, Gianna Bandini, Paolina Pistacchi e Gianfranco Pirani, impugnavano, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, il provvedimento n. 10593 dell'11 ottobre 2002, con il quale l'Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze li aveva esclusi dal pubblico concorso per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di dirigente psicologo nell'Area di Psicologia, Disciplina di Psicologia, indetto con bando del 7 maggio 2002 (anch'esso, ove occorresse, impugnato), per mancanza della specializzazione richiesta dal bando ovvero di specializzazione equipollente di cui al decreto del

Ministero della Sanità 30 gennaio 1998 e sue integrazioni del 22 gennaio 1999 e del 2 agosto 2000.

Deducevano l'illegittimità del provvedimento di esclusione per i seguenti motivi:

1) Violazione per erronea interpretazione del bando di concorso; violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 20 dicembre 2000 n. 401, in quanto il titolo di psicoterapeuta da essi posseduto avrebbe dovuto essere ritenuto, ad ogni effetto, quale specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, poiché, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 56 del 1989, essi erano stati iscritti all'albo degli psicologi e parificati a coloro che avevano conseguito il titolo di specializzazione in psicoterapia ex art. 3 della stessa legge, titolo, a sua volta, valido, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 401/2000, per l'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina, appunto, di psicologia.

2) In subordine, illegittimità del bando per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 20 dicembre 2000 n. 401 e degli artt. 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, ove lo stesso dovesse essere interpretato in modo da escludere l'equipollenza del titolo posseduto dai ricorrenti a quelli da esso bando indicati.

3) Ulteriore violazione del principio generale di consentire l'accesso ai concorsi pubblici al maggior numero possibile di candidati, in modo da reperire i soggetti aventi maggiore qualificazione.

Intervenivano in giudizio *ad adiuvandum* il Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Regione Toscana, l'Ordine Nazionale degli Psicologi e

il Sindacato A.U.P.I., Associazione Unitaria Psicologi Italiani.

Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'intervento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi, trattandosi di questione sulla quale non vi era un interesse generale omogeneo di tutti gli iscritti, e, previa dichiarazione di inammissibilità, per tardività, dell'impugnazione del bando, ha respinto, nel merito, il ricorso per assenza, nei ricorrenti, del possesso del titolo richiesto dal bando medesimo.

Avverso tale decisione ha proposto appello il solo Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Regione Toscana il quale ha censurato, innanzi tutto la ritenuta inammissibilità del proprio intervento, per violazione dei principi in materia di interesse (artt. 100 e 105 c.p.c.), anche con riferimento ai principi desumibili dalla legge n. 56/1989 e alle funzioni istituzionali demandate al Consiglio regionale dell'Ordine degli psicologi, ed ha riproposto, poi, quanto al merito, le medesime doglianze svolte dai soggetti esclusi.

Si è costituita l'Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze, sostenendo l'inammissibilità dell'appello del Consiglio dell'Ordine degli psicologi (la cui legittimazione potrebbe riconoscersi solo con riguardo al capo della sentenza impugnata, che ha dichiarato l'inammissibilità del suo intervento in primo grado) e deducendo, nel merito, l'infondatezza del gravame.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## **DIRITTO**

1. L'appello del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi, nella parte in cui è diretto a censurare il capo della decisione che ha disatteso le pretese

degli psicoterapeuti non può ricevere ingresso.

Ed invero, sulla carenza, nell'interveniente adesivo, del diritto di esercitare l'azione principale spettante ad altri soggetti, si è formato un costante indirizzo giurisprudenziale, cui il Collegio ritiene di doversi attenere, non sussistendo ragioni per discostarsene.

In una prima fase, la facoltà di appellare è stata riconosciuta soltanto alle parti necessarie del giudizio di primo grado (cfr., tra le altre, Cons. St., Sez. V, n. 397 del 27 aprile 1990 e n. 1414 del 1° dicembre 1992; C.S.I. n. 198 del 1° giugno 1993); successivamente vi è stata un'apertura nei confronti di altre parti, con riguardo, però, alla posizione del solo interventore "*ad opponendum*" (cfr., tra le altre, Cons. St. Sez. V n. 456 del 6 maggio 1997 e n. 1420 del 7 ottobre 1998).

L'orientamento negativo è rimasto, invece, fermo nei riguardi dell'interventore adesivo (cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. V, n. 4461 del 5 settembre 2002), essendo stata, costantemente, riconosciuta a quest'ultimo, solo la legittimazione ad impugnare i capi della sentenza che, decidendo nel senso dell'inammissibilità dell'intervento ovvero sulle spese di lite, abbiano direttamente coinvolto la sua posizione processuale (in tal senso, cfr., per tutte, Cons. St., Sez. VI n. 20 del 3 gennaio 2000).

2. Alla stregua del richiamato indirizzo giurisprudenziale, l'appello può, invece, avere ingresso nella parte in cui è diretto contro il capo della sentenza, con il quale il T.A.R. ha dichiarato, appunto, inammissibile la sua partecipazione adesiva al ricorso principale, sul rilievo che, nella specie, si trattava di questione sulla quale non vi è un interesse generale omogeneo di tutti gli iscritti.

2.1. L'appellante contesta tale conclusione, sostenendo che, stanti le attribuzioni, riconosciute all'Ordine professionale dalla legge n. 56/1989, di curare l'osservanza delle disposizioni concernenti la professione nonché di vigilare per la tutela del titolo professionale, esso sarebbe titolare dell'interesse (generale) a che i concorsi pubblici indetti nel proprio territorio di competenza si svolgano in modo da consentire, attraverso la corretta applicazione della normativa in materia, il maggiore accesso possibile a tutti gli iscritti in possesso della professionalità richiesta.

In particolare, sussisterebbe un interesse specifico a che l'accesso alla dirigenza sanitaria avvenga tenendo conto anche delle specializzazioni conseguite ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge n. 56/1989, senza che possa assumere rilievo la circostanza che tra gli ammessi al concorso vi siano iscritti all'albo titolari di specializzazione universitaria sicuramente rientrante fra quelle previste dal bando, posto che il pur innegabile interesse di questi ultimi alla restrizione della rosa degli aventi diritto a partecipare alla prova non determinerebbe un conflitto tale da privare il Consiglio dell'esercizio delle proprie prerogative istituzionali.

2.2. L'assunto non può essere condiviso.

E' principio costantemente affermato dalla giurisprudenza che gli Ordini professionali, per la loro peculiare posizione esponenziale delle rispettive categorie, devono ritenersi abilitati a far valere in giudizio, oltre ai propri interessi di enti giuridici in quanto tali, soltanto gli interessi del gruppo professionale nel suo complesso: nella specie, di quelli che sono iscritti all'albo per aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'apposito esame di Stato (art. 2 L. n. 56/1989).

2.3. Sennonché, la questione sollevata dai ricorrenti in primo grado non riguarda le modalità di esercizio della professione di psicologo da parte degli iscritti all'Albo ovvero l'ampliamento delle potenzialità di estrinsecazione di detto titolo, in sé considerato, ma concerne, specificamente, l'utilizzabilità, ai fini dell'accesso ad una particolare qualifica del pubblico impiego, di un titolo di specializzazione (psicoterapia).

Ora, una questione siffatta, malgrado gli sforzi argomentativi del Consiglio appellante, non può considerarsi comune a tutta la categoria, ma rientra nell'interesse settoriale di una parte di essa e, cioè, dei titolari di tale specializzazione, dai quali si distinguono (e si contrappongono in ordine allo specifico concorso) quelli, fra gli iscritti all'albo, che facciano valere specializzazioni non rientranti nell'area di psicoterapia, bensì in quella di psicologia, secondo la classificazione recata dal D.M. 30 gennaio 1998.

2.4. E che l'interesse di cui trattasi non sia riconducibile alla professione di psicologo, in sé considerata, è comprovato, oltre tutto, per tabulas, dalla circostanza che il titolo di specializzazione in psicoterapia può essere posseduto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 56/1989 e dell'art. 7 del D.M. 11 dicembre 1998 n. 509, sia dagli iscritti all'albo degli psicologi sia dagli iscritti all'albo dei medici e dei chirurghi; il che dimostra come l'interesse relativo alla utilizzazione di tale specializzazione si ponga a valle di quello professionale, per la cui tutela l'Ordine è stato istituito.

Ne consegue che l'Ordine medesimo non è legittimato, nella sua veste istituzionale, a sostenere la pretesa di taluni iscritti all'albo alla

partecipazione al concorso in argomento, fondata sul possesso della specializzazione in psicoterapia, posto che tale pretesa viene inevitabilmente a confliggere con quella degli iscritti con diversa specializzazione.

2.5. Per superare un siffatto ostacolo, il Consiglio tenta, invero, di costruire un concetto di interesse trascendente quello dei singoli appartenenti alla categoria e, pertanto, astrattamente in grado di porsi al di sopra dei conflitti tra questi ultimi, e cioè, come si è detto, l'interesse, ad esso facente direttamente capo, a che l'accesso alla dirigenza sanitaria avvenga tenendo conto di tutte le specializzazioni che costituiscono, alla stregua dell'ordinamento attuale, così come definito dagli artt. 3 e 35 della legge n. 56/1989, gli ambiti di estrinsecazione della professionalità di psicologo.

Senonché, quand'anche volesse accedersi alla tesi anzidetta, l'interesse in questione non sarebbe certamente di mero fatto, legittimante, come avvenuto in concreto, un intervento adesivo, ma sarebbe, con tutta evidenza, un interesse proprio dell'Ordine, distinto da quello dei consociati, il quale avrebbe dovuto, quindi, far valere la lesione arrecata direttamente ed immediatamente ad esso attraverso un'azione autonoma, onde, anche riguardato sotto questo diverso profilo, l'intervento in questione sarebbe stato, comunque, da dichiararsi inammissibile, alla stregua del principio generale, secondo il quale, nel giudizio amministrativo, l'intervento non è ammesso per far valere interessi che sono direttamente ascrivibili alla sfera giuridica dell'interveniente.

3. In conclusione, l'appello del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, interveniente in primo grado, va in parte respinto e in parte

dichiarato inammissibile.

Le spese del grado di giudizio, avuto riguardo a tutti gli elementi del caso concreto, possono essere equamente compensate fra le parti.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 23 marzo 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI	Presidente
Luigi MARUOTTI	Consigliere
Carmine VOLPE	Consigliere
Giuseppe MINICONE	Consigliere Est.
Francesco D'OTTAVI	Consigliere

**Presidente**

**Consigliere**

**Segretario**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)  
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO  
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria